



- Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 18.12.2020

Lettera informativa 2020/8: Cosmetici artigianali distribuiti localmente in un ambito circoscritto – corretta interpretazione

1 Premessa

Dal 1° maggio 2017 nell'ambito del controllo autonomo, prima dell'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico è necessario redigere o far redigere una documentazione informativa sul prodotto (DIP), la quale, oltre alla descrizione del cosmetico, al metodo di fabbricazione e alla dichiarazione di conformità alla buona prassi di fabbricazione, deve contenere un rapporto sulla sicurezza con una valutazione della sicurezza relativa al prodotto (art. 57 cpv. 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr; RS 817.02] e art. 5 dell'ordinanza sui cosmetici [OCos; RS 817.023.31]). L'elaborazione della DIP è la prova della sicurezza del cosmetico tramite una documentazione chiaramente definita.

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può prevedere eccezioni all'obbligo di redigere una documentazione informativa sul prodotto e disciplina a quali condizioni tali eccezioni sono possibili (art. 57 cpv. 2 ODerr).

L'articolo 1 capoverso 3 OCos prevede una tale eccezione per i cosmetici artigianali distribuiti localmente, nell'ambito circoscritto di un bazar, di una festa scolastica o di una situazione analoga. Il diritto dell'UE non prevede tale eccezione per i prodotti artigianali¹.

Invece, una DIP è obbligatoria per i cosmetici specificamente destinati ai bambini al di sotto di 3 anni o applicati in zona pericolare e sulle membrane mucose (art. 1 cpv. 3 OCos).

Nella prassi sono sorte sempre più domande sull'applicazione e l'interpretazione dell'eccezione. La

¹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato del regolamento (UE) n. 2020/1684 GU L 379 del 13.11.2020, pag. 42.

presente lettera informativa spiega come l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) interpreta la regolamentazione derogatoria di cui all'articolo 1 capoverso 3 OCos.

2 Basi giuridiche

- Art. 15 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0)
- Art. 57 (Documentazione informativa sul prodotto) dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)
- Art. 1 cpv. 3 OCos (eccezione per cosmetici artigianali distribuiti localmente, in un ambito circoscritto)
- Art. 4 OCos (Valutazione della sicurezza)
- Art. 5 OCos (Documentazione informativa sul prodotto – DIP)

3 Valutazione

Le espressioni «**artigianali**» e «**distribuiti localmente in un ambito circoscritto**» non sono definiti nel diritto alimentare. Si tratta di termini giuridici non definiti il cui significato deve essere determinato secondo criteri generali di interpretazione. In primo piano vi sono «il senso e lo scopo» della legislazione sulle derrate alimentari, che risultano dall'articolo 1 LDerr. Le due condizioni sopra elencate devono essere soddisfatte congiuntamente.

I cosmetici artigianali e distribuiti localmente in un ambito circoscritto sono definiti dal modo in cui vengono fabbricati e distribuiti.

- «Cosmetici artigianali»:

un cosmetico artigianale è fatto a mano o con poco uso di strumenti ausiliari. La fabbricazione avviene su scala limitata e non con una produzione di massa utilizzando un processo di fabbricazione continuo e standardizzato.

Esempi: saponi, creme per le mani, palline da bagno.

- «Cosmetici distribuiti localmente nell'ambito circoscritto di un bazar, di una festa scolastica o di una situazione analoga»:

l'articolo 3 capoverso 1 OCos elenca come esempi per i cosmetici artigianali distribuiti localmente in un ambito circoscritto: bazar, feste scolastiche o situazioni analoghe. Si tratta di eventi occasionali, «speciali» o di situazioni in cui la consegna non avviene nei normali locali di vendita (ad es. farmacia, drogheria o negozio). Queste situazioni sono relativamente «uniche» nell'arco di un determinato periodo di tempo. Per questo motivo, la fabbricazione dei prodotti in questione è di solito destinata a questo evento. Le quantità di cosmetici fabbricati e la frequenza di fabbricazione sono quindi limitate («ambito circoscritto»).

Inoltre, queste situazioni sono limitate a una piccola area, ad esempio un edificio scolastico.

Sulla base della formulazione dell'articolo 1 capoverso 3 OCos, si può concludere che l'eccezione è destinata a prodotti che sono fabbricati per un evento «speciale», come una festa scolastica, e che si distinguono da tutti gli altri prodotti artigianali che sono venduti in modo professionale e continuativo. Pertanto, pochissimi cosmetici sono contemplati da questa eccezione.

- *Esempi di cosmetici artigianali contemplati da questa eccezione (elenco non esaustivo):*

Associazione delle donne, associazione dei genitori, scout, club sportivi, classi scolastiche, ecc. che fabbricano/creano prodotti appositamente per un bazar una volta all'anno.

Anche se questi prodotti non devono avere una DIP con un rapporto sulla sicurezza, devono essere innocui per la salute dei consumatori e rispettare tutti gli altri requisiti di legge per i cosmetici, come ad esempio il controllo autonomo e le disposizioni in materia di caratterizzazione.

- Esempi di cosmetici artigianali non contemplati da questa eccezione (elenco non esaustivo):

- venduti in un negozio,
- venduti in un piccolo negozio (ad es. farmacia o drogheria),
- venduti su Internet,
- venduti al mercato nel modo usuale,
- destinati all'applicazione in zona perioculare e sulle membrane mucose,
- destinati a bambini al di sotto di 3 anni.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dr. Michael Beer
Vice direttore